



COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO



CONTRATTO DI SERVIZI TRA IL COMUNE DI ORISTANO E LA SOCIETA'

ORISTANO SERVIZI COMUNALI S.R.L. AVENTE AD OGGETTO LA CURA E LA

Rep. n. 127

MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO, IL SERVIZIO DI PULIZIA

DELL'ARENILE DI TORREGRANDE ED IL SERVIZIO DI PULIZIA

STRAORDINARIA DELLE AREE INCOLTE COMUNALI E DELLE PERTINENZE

STRADALI

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno 24 del mese di ottobre, in Oristano e nella Casa

Comunale

TRA

Il **Comune di Oristano**, di seguito denominato Comune, in persona del

Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio Ing. Giuseppe Pinna, domiciliato

per la sua carica presso la sede comunale, il quale interviene in questo atto, in

rappresentanza e per conto del Comune di Oristano, ai sensi dell'art. 107,

comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 69

del vigente Statuto – C.F.00052090958

E

La Società **Oristano Servizi Comunali S.r.l.** con socio unico, con sede legale

in Oristano, Piazza Eleonora d'Arborea n. 44, di seguito denominata Società,

nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Sandro Pintus, C.F./P.I.V.A.

01122870957

PREMESSO

- che con deliberazione C.C. n. 105 del 20.10.08 è stata deliberata la

costituzione della società denominata "Oristano Servizi S.r.l.", partecipata



interamente dal Comune di Oristano, con la previsione espressa, tra l'altro, di affidare alla stessa i servizi di manutenzione e cura del verde pubblico, pulizia dell'arenile di Torregrande e pulizia straordinaria delle aree incolte comunali e delle pertinenze stradali;

- che in data 25 novembre 2008 il Sindaco del Comune di Oristano, nella sua qualità di socio unico, ha formalmente costituito la società in oggetto, a rogito Notaio Dott.ssa Cabiddu Pierluisa, Notaio in Oristano, affidando contestualmente l'incarico di Amministratore Unico all'Ing. Giuseppe Pinna, previo versamento dell'intero capitale sociale, pari a € 160.000,00;

- con deliberazione G.C. n. 273 del 29.12.2008 avente ad oggetto "Avvio attività Oristano Servizi Comunali S.r.l. - Approvazione dei disciplinari dei servizi" è stato dato incarico alla Dirigenza di provvedere alla predisposizione dei piani di lavoro, dei capitolati relativi ad ogni singolo servizio da affidare con specificazione delle penali, delle modalità di erogazione dei servizi e di ogni altra clausola residuale ed è stato disposto l'avvio delle attività della società;

- che con determinazione n. 46 del 02.04.2009 del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio è stato disposto l'affidamento del Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico alla Oristano Servizi S.r.l., ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dietro il corrispettivo annuo di € 720.000,00 IVA inclusa così come stabilito nel Piano di Impresa della Oristano Servizi S.r.l. allegato alla sopracitata deliberazione C.C. n. 273 del 29.12.2008 e sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto ed i suoi allegati e lo Schema di contratto;

- con la determinazione n. 399 del 31/12/2010 del Dirigente del Settore



Sviluppo del Territorio è stata approvata la revisione prezzi per il periodo

genn.- dic. 2010, per un canone annuo aggiornato pari a € 756.612,00 IVA

inclusa;

- con la determinazione n. 303 del 19/10/2011 del Dirigente del Settore

Sviluppo del Territorio, si è provveduto all'adeguamento del canone e alla

ridefinizione del contratto, oltre all'adeguamento dell'aliquota IVA al 21%

come disposto dalla manovra correttiva D.L. n.138 del 13/08/2011, con

decorrenza dal 17 settembre 2011;

- considerata la necessita di dare continuità al servizio in parola, nelle more

della definizione del nuovo capitolato, per ulteriori sei mesi agli stessi patti

e condizioni del precedente, fatta salva la potestà dell'Amministrazione

Comunale di definire un nuovo contenuto contrattuale prima della scadenza

di cui sopra;

- vista la determinazione n. 2123 del 02.07.2014 del Dirigente del Settore

Sviluppo del Territorio che ha disposto il rinnovo del contratto di servizio

per un periodo di sei mesi, agli stessi patti e condizioni del precedente, ai

sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché l'impegno di

spesa per l'esecuzione dei seguenti servizi:

1. "Servizio di Manutenzione ordinaria del Verde Pubblico", dietro il

corrispettivo di € 442.615,88 IVA inclusa;

2. "Servizio di pulizia dell'arenile di Torregrande", dietro il corrispettivo

di € 44.187,22 IVA inclusa;

3. "Servizi aggiuntivi di spazzamento e diserbo delle superfici pavimentate

presenti nelle aree verdi", dietro il corrispettivo di € 15.970,22 IVA

inclusa;

1004



TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1 - Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi finalizzati alla cura e manutenzione del verde urbano, del servizio di pulizia dell'arenile di Torregrande e dei servizi aggiuntivi di spazzamento e diserbo delle superfici pavimentate presenti nelle aree verdi, come meglio e più compiutamente evidenziato nei disciplinari di servizio allegati alle determinazioni di cui sopra, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificare in qualunque momento l'articolazione dei servizi e di conseguenza adeguare il relativo canone.

Art. 3 - Durata

La durata del presente contratto è prevista in mesi sei dal 01/07/2014 al 31/12/2014 agli stessi patti e condizioni del precedente contratto.

Art. 4 - Modalità di effettuazione dei servizi e corrispettivi

1. La Società è tenuta a svolgere il servizio con proprio personale e con mezzi adeguati. L'organizzazione dei servizi richiesti dovrà essere espletata da parte della Società sulla base delle condizioni, dei patti e delle modalità contenuti nei singoli capitolati speciali e relativi allegati che la Società dichiara di ben conoscere e che si obbliga ad osservare nel loro intero contenuto e che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

h.ou



2. La Società si obbliga a dotarsi di personale proprio idoneo a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia che sarà impiegato nello svolgimento dei servizi affidati;

3. la Società, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, nell'espletamento del servizio, ha in ogni caso l'obbligo di osservare e di fare osservare agli addetti al servizio stesso tutte le vigenti disposizioni di settore. In caso di violazione di tali norme la Società sarà ritenuta unica responsabile, anche sul piano civile, fermi restando i casi di risoluzione per gravi inadempienze indicati nel presente contratto.


Art. 5 – Modalità di gestione dei servizi e obblighi della società

1. I servizi oggetto del presente contratto costituiscono attività di interesse pubblico, sono regolati in conformità delle vigenti disposizioni pubblicistiche e di settore e, per quanto non diversamente disposto, dalle norme civilistiche.

2. La Società in house è civilmente e penalmente responsabile per qualsiasi danno od inconveniente prodotto a terzi nell'espletamento del servizio oggetto della concessione, per cui il Comune è sollevato da ogni e qualsivoglia responsabilità diretta od indiretta.

3. A tal fine la Società in house è tenuta a stipulare polizza di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'effettuazione dei servizi e per tutta la durata del servizio, con compagnia assicuratrice di primaria importanza e dovrà provvedere a trasmetterne copia al Comune; la predetta polizza dovrà prevedere la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni arrecati a persone o cose con massimale non inferiore ad Euro un milione.

10/20



4. La stessa dovrà documentare l'avvenuto adempimento di tale obbligo assicurativo al momento della firma del contratto.

5. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso della Società in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio, in analogia a quanto prescritto nell'art. 35 del D.Lgs. del 13/04/1999 n. 112. e la Società in House è responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 675.

6. La Società gestirà i servizi affidati nel pieno rispetto della vigente normativa generale e di settore. La Società ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi. Resta inteso che la Società è l'unica responsabile nei confronti del Comune.

Art. 6 - Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei Servizi da parte della Società, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Art. 7 - Esclusività del servizio

Per tutta la sua durata, la presente convenzione conferisce alla Società il diritto esclusivo di esercitare i servizi oggetto del presente contratto.

Art. 8 - Rapporti economico-finanziari

1. I rapporti economico-finanziari tra il Comune e la Società sono disciplinati, oltre che dal presente contratto di servizio, anche dalle vigenti clausole statutarie e da eventuali patti parasociali, oltre che dalle norme



civilistiche e dalle disposizioni speciali di settore.

2. Il Comune, in ragione delle attività di cui all'art. 2, e compatibilmente con le risorse disponibili, trasferisce alla Società in house a titolo di corrispettivo gli importi annui indicati all'articolo 4 comma 2, ed i servizi saranno liquidati dal Comune in rate mensili posticipate a presentazione di regolare fattura. Il responsabile del procedimento ai fini dell'apposizione del visto di regolarità valuterà anche il report delle prestazioni effettuate, consistente nell'indicazione degli indicatori quantitativi e qualitativi dei servizi relativi al mese di riferimento e contenente il trend del periodo precedente.

Art. 9 - Attività di vigilanza e controllo del servizio

1. Il controllo sull'espletamento del servizio e sull'applicazione del presente contratto si esplica attraverso gli strumenti e le procedure di cui al regolamento comunale sul controllo delle Società Partecipate del Comune di Oristano, oltre che nel rispetto delle seguenti attività di verifica:

- controlli tecnici
- controlli economico-gestionali

2. Ai fini di cui sopra è competente sulle verifiche inerenti le modalità di erogazione dei servizi affidati e pertanto sui controlli tecnici e l'analisi circa le modalità di conduzione ed espletamento del servizio stesso, il Settore Finanziario dell'Ente, Ufficio Partecipate.

3. Il controllo da parte dell'Ufficio Partecipate del Comune sarà finalizzato alla verifica in materia di livello qualitativo dei servizi offerti e alla verifica sugli aspetti economici della gestione. Lo stesso Ufficio a tal fine



si relazione con il Comitato di Controllo Analogo.

4. Nello specifico i controlli economico gestionali si estrinsecano sostanzialmente attraverso la verifica dei documenti e degli indicatori contenuti nei report redatti da parte della Società e indicanti specifici report aziendali sul servizio svolto con cadenza trimestrale.

5. Il Report contiene informazioni sul grado di raggiungimento degli standard e obiettivi relativi agli adempimenti del presente contratto, e comunque altre eventuali informazioni concordate, nonché dati di ordine economico, quantitativo e qualitativo sui risultati del servizio svolto, anche espressi attraverso appropriati indicatori di sintesi. Tale report sarà corredato di una relazione adeguatamente motivata e conterrà indicazioni sulle cause degli eventuali scostamenti rilevati e circa le azioni correttive che la Società intende all'uopo intraprendere.

6. Per le finalità di cui al presente articolo la Società individua e comunica il responsabile della redazione del report aziendale. Per il Comune dovrà farsi riferimento all'Ufficio Partecipate presso il Settore Finanziario mediante la collaborazione ed il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, degli altri Uffici del Comune.

7. Il Comitato per il Controllo Analogo, insieme con l'Ufficio Partecipate, stabilisce l'adozione degli indicatori per il monitoraggio degli aspetti relativi alla qualità dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento all'utilizzo di opportuni strumenti di misurazione del grado di soddisfazione (sia attraverso specifiche analisi della «customer satisfaction», sia attraverso sistemi di raccolta delle informazioni sui disservizi o sulle proteste/segnalazioni), nonché l'individuazione di

1.0.0.1



batterie di Indicatori per la formulazione di obiettivi quali-quantitativi
attinenti il livello ottimale di servizio da garantire;

8. La Società è tenuta ad inviare periodicamente, all'Ufficio del Comune che ha competenza in materia di partecipazioni, copia integrale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, limitatamente a quelle decisioni che, direttamente o indirettamente, in via prospettica od eventuale, possano comportare qualsivoglia effetto sulla gestione e/o sulle modalità ed i livelli di erogazione del pubblico servizio.

9. La Società è altresì tenuta a trasmettere all'Ufficio Partecipate del Comune una sintesi trimestrale degli eventuali reclami ricevuti dall'utenza in relazione al servizio espletato, nella quale siano esplicitate le motivazioni del reclamo nonché le modalità ed i termini della risposta da parte della Società.

Art. 10 – Contestazioni, inadempimenti, penali

Qualora la Società si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il Comune procederà secondo quanto espressamente previsto nei disciplinari regolamentanti i servizi in oggetto.

Art. 11- Risoluzione del contratto

1. Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi :

a. per ritardi o interruzioni delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili alla Società, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi;

b. per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente

1004



contratto, imputabili a dolo o colpa grave della Società.

Art. 12 - Revoca dell'affidamento

1. Il Comune può recedere unilateralmente dal presente affidamento per motivi di pubblico interesse che facciano venir meno ogni ragione di opportunità per la prosecuzione del rapporto.

2. La Società rinuncia fin d'ora a qualsiasi corrispettivo per il recesso, fatto salvo il pagamento delle prestazioni svolte ed il ristoro delle spese sostenute secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 ed il Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 13- Foro competente

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto la competenza esclusiva è del Foro di Oristano.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Oristano, li 24 ottobre 2014

Letto, confermato e sottoscritto

L'Amministrazione Comunale

Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio



L'Amministratore Unico della Società

Oristano Servizi Comunali S.r.l.
L'Amministratore Unico
Ing. Giuliana Oppo